

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3709 del 05/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale TENUTA LA VIOLA AZ. AG. GABELLINI DI SERRA LIDIA con sede legale in Bertinoro, Via Colombarone n. 888. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di vinificazione con annessa civile abitazione sito in Bertinoro, Via Colombarone n. 888
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3821 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale TENUTA LA VIOLA AZ. AG. GABELLINI DI SERRA LIDIA con sede legale in Bertinoro, Via Colombarone n. 888. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di vinificazione con annessa civile abitazione sito in Bertinoro, Via Colombarone n. 888.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 15/06/2016, acquisita al Prot. Com.le 11155 e da Arpae al PGFC/2016/9085 del 20/06/2016, dall'Impresa Individuale **TENUTA LA VIOLA AZ. AG. GABELLINI DI SERRA LIDIA**, nella persona della Titolare, avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Colombarone n. 888, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento ove si svolge attività di vinificazione con annessa civile abitazione sito in Comune di Bertinoro, Via Colombarone n. 888, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 13/07/2016 Prot. Com.le 12944, acquisita da Arpae al PGFC/2016/10534, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 08/08/2016 ed in data 29/08/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquista ai Prot. Com.li 14661 e 15740 ed ai PGFC/2016/12023 e 12699;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 30/08/2016 con nota Prot. Com.le 15881 acquisita da Arpae al PGFC/2016/12863 del 01/09/2016, il Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista l'integrazione prodotta dalla ditta, pervenuta agli atti di questo ente in data 29.08.2016, prot. n. 15740, e trasmessa allo scrivente Ufficio con nota del Servizio Ambiente e LL.PP. del 29.08.2016, prot. n. 15761, comprendente la dichiarazione del titolare, con la quale il titolare dichiara, con riferimento alla situazione impiantistica di cui all'istanza di AUA, "...ai sensi dell'art. 1 punto 7 della D.G.R. Emilia Romagna n. 673/2004, di essere escluso dall'obbligo presentare la documentazione di previsione di impatto acustico cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di Tecnico Competente in Acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19.10.2011, n. 227, in quanto tale attività non utilizza macchinari o impianti rumorosi, e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico"; Si da atto che, ai sensi dell'art. 1 della D.G.R. 673/2004, non risulta necessario acquisire la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della L.R. 9 maggio 2011, n. 15, o Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di Tecnico Competente in Acustica resa ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19.10.2011. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e le emissioni di rumore comportate dall'attività non dovranno in ogni caso superare i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di Bertinoro."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, acquisite in data 21/09/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 225 del 31/05/2012 Prot. n. 56431/2012;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **TENUTA LA VIOLA AZ. AG. GABELLINI DI SERRA LIDIA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **TENUTA LA VIOLA AZ. AG. GABELLINI DI SERRA LIDIA** (P.IVA

02579660404) con sede legale in Bertinoro, Via Colombarone n. 888, per l'**insediamento ove si svolge attività di vinificazione con annessa civile abitazione** sito nel **Comune di Bertinoro, Via Colombarone n. 888**.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di vinificazione con annessa civile abitazione, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 8 a.e., rilasciata dalla Provincia di Forlì- Cesena con atto n. 225 del 31/05/2012 Prot. n. 56431/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in tre pozzetti degrassatori da 250 lt ciascuno, fossa Imhoff da 10 a.e., filtro batterico aerobico da 8,01 mc e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita nel fosso stradale di Via Colombarone afferente Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 25/05/2004 PGFC Arpa n. 00476/04/Q/5/a acquisito in atti in data 27/05/2004 al Prot. Prov.le n. 42727/2007, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 319 del 16/06/2004 Prot. n. 48547/2004 precedentemente in possesso della Ditta e successivamente rinnovata negli anni, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 10/05/2004 Prot. Prov.le n. 37335/2004;
- Tavola denominata "Planimetria – Schema Fognature", a firma del tecnico Ing. Casadei Danilo, acquisita agli atti in data 10/05/2004 Prot. Prov.le 37335/2004.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Colombarone n. 888 - Bertinoro
Destinazione dell'insediamento	Attività di vinificazione con annessa civile abitazione
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	8 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Tre pozzetti degrassatori da 250 lt ciascuno, fossa Imhoff da 10 a.e., filtro batterico aerobico da 8,01 mc e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale
Corpo Recettore	Fosso stradale di Via Colombarone afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico aerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono valere anche per i pozzetti degrassatori.
- 5) Le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori e il filtro batterico aerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.